



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n°

198/c

- 4 GIU 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data

OGGETTO: Approvazione convenzione tra la ASL n. 7 di Carbonia e la ASL n. 8 dell'art. 15 della legge n. 241/ 1990 - conduzione in forma integrata delle attività nella disciplina di oculistica

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/ 1990 le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 della predetta;

che la ASL n. 7 di Carbonia e la ASL n. 8 di Cagliari intendono stipulare un accordo in forza della disposizione citata per disciplinare la conduzione in forma integrata delle attività delle rispettive equipe professionali nella disciplina di oculistica;

DATO ATTO che la ASL n. 8 ha manifestato interesse all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature della specialità ospitate presso C.T.O. di Iglesias in particolare per assicurare continuità alla U.O. di Oftalmologia del P.O. Binaghi;

che la ASL n. 7 è disponibile ad accogliere l'equipe della ASL n. 8 ed a consentire alla stessa di accedere agli spazi della propria struttura, utilizzare la strumentazione necessaria ai fini dell'attività chirurgica rendendo inoltre disponibile il personale necessario per lo svolgimento delle attività ed i servizi di supporto;

EVIDENZIATO che l'accordo comporterà ricadute positive ad entrambe le AA.SS. LL. in quanto consentirà:

- alla ASL di Carbonia di sviluppare il livello di competenza clinica dei dirigenti specialisti nella disciplina e di assicurare un più completo soddisfacimento della domanda di prestazioni;
- alla ASL di Cagliari di garantire continuità operativa alla propria equipe specialistica, attualmente condizionata da lavori di ristrutturazione presso il P.O. Binaghi;

che della collaborazione e gestione integrata sopra prospettata si attendono miglioramenti dei servizi all'utenza in termini di potenzialità del sistema di offerta di prestazioni e di prospettive di riduzione dei tempi e delle liste d'attesa, nonché l'avvio di un processo finalizzato alla realizzazione di una rete di collaborazione interaziendale;

DATO ATTO che la ASL di Carbonia rende disponibile all'equipe della ASL di Cagliari per l'esercizio delle attività di cui trattasi le strutture, le attrezzature e le risorse professionali mediche e infermieristiche operanti presso il servizio di oculistica del P.O. CTO di Iglesias;

la ASL di Cagliari contribuisce alla gestione integrata delle attività di cui trattasi con l'equipe di professionisti medici della disciplina di oculistica già operanti presso il P.O. Binaghi, assicurando la gestione clinica diretta delle attività chirurgiche della disciplina in team con gli specialisti della ASL di Carbonia provvedendo anche allo sviluppo dei livelli di competenza e abilità di questi ultimi mediante le forme di formazione, affiancamento e tutoraggio più appropriate;

che la gestione integrata delle attività di cui trattasi del presente accordo con l'equipe di professionisti medici della disciplina di oculistica già operanti presso il P.O. Binaghi avverrà secondo le modalità concordate per l'operatività tra le direzioni sanitarie aziendali della ASL 7 e ASL 8 e le direzioni sanitarie dei PP.OO. CTO e Binaghi;

PRECISATO che la ASL 8 provvederà a corrispondere le competenze stipendiali ai propri dipendenti anche per la parte di attività espletata ad Iglesias ed a effettuare i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento di tale sede secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

che la ASL 7 provvederà a rimborsare alla ASL 8 i costi relativi alle equipe mediche, materiali e servizi resi disponibili da quest'ultima per lo svolgimento delle attività previa rendicontazione che sarà predisposta dal direttore della UOC Oftalmologia e validata dal direttore sanitario del P.O. Binaghi e, di contro, beneficerà del previsto incremento della mobilità in ingresso e della conseguente remunerazione dei DRG;

DATO ATTO che la puntuale descrizione della disciplina dei rapporti è indicata nell'accordo di programma redatto;

RITENUTO di dover approvare lo schema di accordo disciplinante i rapporti tra la ASL n. 7 di Carbonia e la ASL n. 8 di Cagliari per disciplinare la conduzione in forma integrata delle attività delle rispettive equipe professionali nella disciplina di oculistica della durata di un anno con decorrenza dal 15 giugno 2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
PRESO ATTO dell'istruttoria del Servizio Affari Generali e Legali;

DELIBERA


Per i motivi in premessa

di approvare lo schema di accordo disciplinante i rapporti tra la ASL n. 7 di Carbonia e la ASL n. 8 di Cagliari per disciplinare la conduzione in forma integrata delle attività delle rispettive equipe professionali nella disciplina di oculistica .


di dare atto che lo schema, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto sarà movimentata al cod. n. A502040103 del piano dei conti anno vigente.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis



Il Direttore Amministrativo
Dott. Maria Fanni Pittau



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti



Resp.le Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 298/C del - 4 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal - 5 GIU 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



CONVENZIONE TRA LE AA.SS.LL. DI CARBONIA E CAGLIARI EX ART. 15 L. 241/90

L'anno 2015 il giorno del mese

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 con sede legale in Carbonia, via Dalmazia, codice fiscale 02261310920, rappresentata dal Commissario Straordinario dr. Antonio Onnis

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 con sede legale in Selargius, via Piero della Francesca N. 1, codice fiscale 02261430926 , rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Savina Ortu

PREMESSO CHE

che la ASL n. 7 e la ASL n. 8 intendono stipulare un accordo tra amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge. 241/90 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che detto accordo è inteso a disciplinare la conduzione in forma integrata delle attività delle rispettive equipe professionali nella disciplina di oculistica;

che l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 ha manifestato interesse all'utilizzo delle strutture e delle attrezzature della specialità ospitate presso C.T.O. di Iglesias in particolare per assicurare continuità alla U.O. di Oftalmologia del P.O. Binaghi;

che la ASL n. 7 è disponibile ad accogliere l'equipe della ASL n. 8 ed a consentire alla stessa di accedere agli spazi della propria struttura, utilizzare la strumentazione necessaria ai fini dell'attività chirurgica rendendo inoltre disponibile il personale necessario per lo svolgimento delle attività ed i servizi di supporto;

l'accordo consentirà:

- alla ASL di Carbonia di sviluppare il livello di competenza clinica dei dirigenti specialisti nella disciplina e di assicurare un più completo soddisfacimento della domanda di prestazioni;
- alla ASL di Cagliari di garantire continuità operativa alla propria equipe specialistica, attualmente condizionata da lavori di ristrutturazione presso il P.O. Binaghi;

che della collaborazione e gestione integrata sopra prospettata si attendono miglioramenti dei servizi all'utenza in termini di potenzialità del sistema di offerta di prestazioni e di prospettive di riduzione dei tempi e delle liste d'attesa, nonché l'avvio di un processo finalizzato alla realizzazione di una rete di collaborazione interaziendale;

che il complessivo efficientamento del sistema di offerta delle prestazioni può comportare, altresì, positive ricadute sul rapporto costo/efficacia dei processi di erogazione dei servizi delle due Aziende.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Le due Aziende firmatarie del presente accordo si impegnano alla conduzione in modalità integrata delle attività nell'ambito della disciplina di oculistica secondo quanto di seguito specificato.

ART. 2 – Impegni della ASL di Carbonia

La ASL di Carbonia rende disponibile per l'esercizio delle attività di cui al presente accordo le strutture, le attrezzature e le risorse professionali mediche e infermieristiche operanti presso il servizio di oculistica del P.O. CTO di Iglesias.

Ai professionisti dell'Azienda è attribuita la gestione delle attività di accoglienza, di accettazione e di preospedalizzazione dei pazienti avviati presso la struttura nonché l'assistenza nelle fasi postoperatorie e predimissione.

I professionisti sono tenuti partecipare alle attività cliniche ed assistenziali dei processi di cura ambulatoriali e chirurgici secondo quanto disposto dalla direzione medica di presidio e secondo quanto concordato con l'equipe di professionisti che renderà disponibile la ASL 8.

ART. 3 - Impegni della ASL di Cagliari

La ASL di Cagliari contribuisce alle attività oggetto del presente accordo con l'equipe di professionisti medici della disciplina di oculistica già operanti presso il P.O. Binaghi, secondo le modalità concordate per l'operatività tra le direzioni sanitarie aziendali della ASL 7 e ASL 8 e le direzioni sanitarie dei PP.OO. CTO e Binaghi.

I professionisti della ASL di Cagliari assicureranno la gestione clinica diretta delle attività chirurgiche della disciplina in team con gli specialisti della ASL di Carbonia provvedendo anche allo sviluppo dei livelli di competenza e abilità di questi ultimi mediante le forme di formazione, affiancamento e tutoraggio più appropriate.

In particolare, le due aziende convengono che lo svolgimento delle attività di cui si tratta avrà luogo secondo i percorsi condivisi definiti e concertati tra le direzioni mediche di presidio ospedaliero e i professionisti interessati delle due Aziende contraenti.

Per lo svolgimento delle attività e solo qualora la ASL non ne abbia disponibilità, la ASL 8 metterà a disposizione anche i materiali necessari e disponibili mediante il contratto di service in essere per la UOC di Oftalmologia del P.O. Binaghi.

L'utilizzo dei materiali dovrà essere documentato anche mediante le regolari registrazioni contabili che dovranno essere effettuate dalla Farmacia del P.O. Binaghi e dal P.O. CTO che confermerà l'avvenuta consegna e utilizzo degli stessi. La ASL 7 si impegna a rimborsare alla ASL 8 il costo di quanto dalla stessa reso disponibile per garantire l'attività di cui si tratta presso il P.O. CTO.

ART. 4 – Articolazione delle prestazioni

Le modalità e i tempi di effettuazione delle attività, secondo un logica di gestione integrata tra i due team di professionisti, saranno oggetto di specifica programmazione che dovrà prevedere una cadenza almeno mensile delle attività al fine di assicurare adeguati livelli di soddisfacimento della domanda e del progressivo conseguimento di obiettivi in tema di riduzione dei tempi di attesa.

A tal fine, le due aziende concordano di prevedere una doppia lista d'attesa ciascuna dedicata ai pazienti residenti in ciascuna delle due aziende. La lista della ASL 8 dovrà essere organizzata secondo urgenza.

ART. 5 – Durata

La presente convenzione ha durata di mesi dodici a decorrere dal 15 giugno 2015.

ART. 6 - Disciplina dei rapporti

La ASL 8 provvederà a corrispondere le competenze stipendiali ai propri dipendenti anche per la

parte di attività espletata ad Iglesias ed a effettuare i rimborsi delle spese sostenute per il raggiungimento di tale sede secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La ASL 8 si impegna presentare formalmente e con cadenza mensile un rendiconto mensile che dovrà essere:

- redatto al Responsabile della UOC Oftalmologia;
- e verificato dalla direzione sanitaria del P.O. Binaghi e dal Direttore del P.O. CTO .

Nel rendiconto dovranno essere riportati:

- i nomi dei professionisti che hanno effettuato l'attività nel P.O. CTO;
- e le ore di lavoro ivi effettuate;
- il numero e le date in cui gli accessi sono stati effettuati;
- le spese per la trasferta.

La ASL 7 si impegna a rimborsare alla ASL 8 i costi relativi alle equipe mediche, materiali e servizi resi disponibili da quest'ultima per lo svolgimento delle attività previa rendicontazione che sarà predisposta dal direttore della UOC Oftalmologia e validata dal direttore sanitario del P.O. Binaghi.

L'ASL 7 beneficerà del previsto incremento della mobilità in ingresso e della conseguente remunerazione dei DRG.

ART. 7 - Copertura assicurativa

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la ASL n. 8 assicurerà ai propri dipendenti idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere, mentre la ASL n. 7, per responsabilità civile terzi, assume direttamente l'onere di eventuali risarcimenti per sinistri occorsi nell'erogazione delle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo.

ART. 8 – Preavviso

In caso di anticipata risoluzione del presente accordo i contraenti sono tenuti a fornire preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9 – Imposta di bollo e di registro

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso sono a carico dell'Ente richiedente la stessa.

ART. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge.

Il presente accordo, redatto e sottoscritto dalle parti previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composto da n. 3 pagine e di n. 10 articoli.

Letto, firmato, sottoscritto _____ , _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO della

A.S.L. N. 8 di Cagliari

Dott.ssa Savina Ortu

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO della

A.S.L. N. 7 di Carbonia

Dott. Antonio Onnis

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e s.m.i..